



COMUNE DI CASTELLI
Piazza Roma, n. 13 - C.A.P. 64041
PROVINCIA DI TERAMO

PARTITA IVA
00179510672Cod.Fisc.00179512
Tel. 0861/979142 – Telefax
0861/979225

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 22/10/2015

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: LUMINARIE
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 14: SGOMBERO NEVE
- ART. 15: RAMI E SIEPI
- ART. 16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 18: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
- ART. 19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 21: OGGETTI MOBILI
- ART. 22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 23: ACCENSIONE FUOCHI
- ART. 24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART. 25: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO
- ART. 26: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 27: USO DEI " CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE " PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART. 28: DEPOSITI ESTERNI

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART. 29: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART. 30: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 31: CANI
- ART. 32: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

- ART. 33: ATTIVITÀ MISTE
- ART. 34: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BOTTIGLIE IN VETRO E DIVIETO DI ABBANDONO DELLE MEDESIME.
- ART. 35: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART. 36: FESTE TEMPORANEE
- ART. 37: ORARI DI VENDITA
- ART. 38: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- ART. 39: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

TITOLO 7 : VARIE

- ART. 40: RACCOLTE DI MATERIALI E/O FONDI E VENDITE DI BENEFICENZA
- ART. 41: ACCATTONAGGIO
- ART. 42: ARTISTI DI STRADA
- ART. 43: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART. 44: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : SANZIONI

- ART. 45: SANZIONI AMMINISTRATIVE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di CASTELLI, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai fini del presente Regolamento per suolo pubblico si intendono tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e del D. Lgs. N. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono contenute entro gli importi minimo e massimo di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. La comunicazione, deve descrivere compiutamente la durata e la tipologia di installazione ed alla medesima devono essere allegati i relativi disegni e/o fotografie. Ove gli uffici competenti non comunichino il diniego all'installazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale, l'installazione si intenderà consentita. Nel caso in cui le luminarie non corrispondano alla descrizione contenuta nella comunicazione e/o non vengano installate secondo le modalità previste, il Comune provvederà alla loro rimozione.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute all'accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che hanno inviato al Comune la comunicazione di cui al comma 1.
6. Le violazioni alle disposizioni di cui commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli;
 - b. eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, mortaretti o simili;
 - c. scaricare acque e liquidi derivati da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - l. arrampicarsi sui monumenti e sulle fontane;
 - m. nei parchi/giardini pubblici calpestare e/o danneggiare le aiuole e raccogliere fiori dalle medesime.
2. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
3. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
4. La violazione di cui al comma 1, punti f) ed l) comporta una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
5. Le altre violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

1. Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità, sulla base di adeguata motivazione, da parte dell'Autorità Comunale.
2. I proprietari o i locatori o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici sino al piano terra ad essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatori o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa di euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte, sugli infissi esterni, sui monumenti e sulle fontane scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, i monumenti e le fontane;



- b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici stessi;
 3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino a cura e spese del trasgressore.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 : Sgombero neve

1. I proprietari/locatari degli edifici devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che possono cadere dall'edificio su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiede, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta di rifiuti.
4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potate ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al disopra del marciapiede, e a m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali non devono abbandonare immondizie, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività. E' consentito depositare fuori dal proprio esercizio, o nelle immediate vicinanze, o in altro punto concordato con il gestore del servizio raccolta rifiuti, i materiali di imballaggi di natura cellulosa, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti su suolo pubblico, salvo quanto stabilito in deroga dall'Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti. Le violazioni alla presente disposizione sono punite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati ed avere un aspetto decoroso. L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri



accorgimenti atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti a criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21 : Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra parte dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo mediante l'uso di strumenti e/o modalità (es.teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare in strade o in altre proprietà.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
5. Le violazioni di cui alle disposizioni ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Accensione di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'articolo 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. E' altresì vietato praticare attività ludiche e rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25 : Biliardini, flipper e giochi ubicati all'esterno

1. Chiunque detenga, all'esterno, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,30 del giorno successivo.
2. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 26 : Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema dall'allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art.27 : Uso dei " cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati " cannoncini spaventapasseri" e similari , per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo ed anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore ai 10 minuti.
3. Le violazioni di cui alle disposizioni dei commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 28 : Depositi esterni

1. Fatta salva la specifica normativa di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazioni e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi al fine di impedire la raccolta piovana al loro interno.



2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove la medesima acqua piovana venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 29: Animali di affezione.

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato, danni alle persone e/o alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30: Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l' imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all' art. 1;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Sulle aree di cui all' Art. 1 è vietato dar da mangiare ai piccioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l' obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Cani

1. Per quanto concerne la custodia dei cani si applicano tutte le disposizioni previste dalla vigente Ordinanza del Ministero della Salute. In ogni caso i proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di:
 - a. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.I proprietari e detentori di cani non possono fare accedere questi ultimi in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per i bambini e i parchi pubblici, quando a tal fine vi siano segnalazioni con idonei cartelli di divieto. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati

anche delle opportune attrezzature; negli spazi a loro destinati i cani possono essere lasciati liberi di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori e in modo che non vengano causati danni alle piante e alle strutture.

2. I proprietari o detentori dei cani a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali nelle aree di cui all'Art. 1 e provvedere alla completa pulizia delle stesse, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale riguardo il proprietario o il detentore deve munirsi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetto o altro contenitore per l'asportazione delle deiezioni. La detenzione della paletta (o di altro mezzo sostitutivo adatto allo scopo) e del sacchetto o altro contenitore sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento dei cani sui luoghi di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
4. I cani se custoditi all'interno delle proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
5. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 32: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato.
2. Nel Centro Storico (Zona A del PRG) la detenzione di animali da reddito o autoconsumo è sempre vietata.
3. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
4. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
5. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

Art. 33: Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita una attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche una attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarle permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.



Art. 34 : Divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro e divieto di abbandono delle medesime.

1. Ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali ubicati nel Centro Storico e nelle immediate adiacenze, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 22.00 e fino alla chiusura.
2. E' fatto tassativo divieto abbandonare o depositare sui suoli di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, bottiglie o altro materiale in vetro.
3. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 450.

Art. 35 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale, escluso il centro abitato di CASTELLI a salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge : in Piazza Roma, Via Silvio Antoniano, Via Felice Barnabei, Via Gesualdo Fuina, Via Carmine Gentile, Via Bonaventura Celli, possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Abruzzo,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale. L'attività di vendita in forma itinerante è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 4) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.
- 5) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- 6) E' vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 7) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 8) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300
- 9) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 36 : Feste temporanee

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, struttura che si intende utilizzare, impianto elettrico, modalità di smaltimento dei rifiuti.

- 2) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 3) L'esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alla denuncia di inizio attività. Il richiedente dell'impresa individuale o in caso di società, del legale rappresentante ovvero di un suo delegato deve essere iscritto al Registro Esercenti Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 4) Le Associazioni di promozione sociale (art.2-31 Legge 07-12-2000 n.383) possono svolgere attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di fiere, sagre e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, senza la prescritta iscrizione al R.E.C per effetto del disposto dell'art. 52 comma 17 della Legge n.448/01.
- 5) Durante lo svolgimento della manifestazione il rappresentante/richiedente deve essere sempre presente o comunque facilmente rintracciabile e deve vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 6) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1,3,4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 450

Art. 37 : Orari di vendita

- 1) E' fatto obbligo a tutti gli esercenti il commercio di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale.
- 2) La chiusura temporanea dell'esercizio per ferie o altro motivo deve essere comunicata all'ufficio comunale competente su modello predisposto dall'ufficio stesso.
- 3) I titolari di pubblici esercizi sono inoltre tenuti a segnalare al pubblico il giorno di chiusura settimanale.
- 4) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 38 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 : Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e/o bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.



- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento.
- 3) I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi, con le seguenti strutture ed attrezzature: vetrinette espositive – banchi espositivi – tende parasole – tettoie per distributori di carburante.
- 4) L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio, l'interessato deve inoltrare domanda in bollo al Sindaco (vedi All: A), precisando nella stessa:
 - Generalità complete
 - Indirizzo dell'attività
 - Superficie richiesta in uso
 - Scopo e durata dell'occupazione
 - Attrezzature che s'intendono installare sull'area pubblica
 - Modalità dell'installazione
 - Esistenza o meno di collegamenti alle reti elettricheAlla domanda deve essere allegata una planimetria firmata da un tecnico professionista in scala 1:200 che evidenzia le misure della superficie ed i limiti dell'occupazione.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 e alla regolarizzazione dell'attività ed al ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 40 : Raccolte di materiali e/o fondi e vendite di beneficenza

1. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni riconosciute a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
3. Le raccolte fondi, ivi comprese le vendite per beneficenza, sono vietate sulle aree di cui all'Art. 1 del presente Regolamento in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, ospedali e cimiteri.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41 : Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. In ogni caso è sempre vietato raccogliere questue ed elemosine davanti e nelle vicinanze di edifici di culto, ospedali e cimiteri.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività

Art. 42 : Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti e del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 43 : Divieto di campeggio libero

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone accampate e delle strutture mobili utilizzate per il campeggio, con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato delle persone e delle strutture mobili utilizzate ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso.

Art. 44 : Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 45 : Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di



accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.